

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nuova disciplina per le Cfc con il recepimento della Direttiva Atad

di Fabio Landuzzi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 del **D.Lgs. 142/2018** è stata data attuazione alla **Direttiva UE 2016/1164** (c.d. “*Anti Tax Avoidance Directive*” – in sigla “**Atad**”).

Fra le varie modifiche contenute nel provvedimento legislativo vi è anche la **revisione integrale** della disciplina in materia di “**imprese estere controllate**” (c.d. **Cfc**) mediante la sostituzione dell’attuale testo dell’[articolo 167 Tuir](#) con una nuova formulazione.

La nuova disciplina è **entrata in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**; per cui, di norma, per i soggetti “solari” la nuova disciplina sulle Cfc si applica a partire dal 2019. Vediamone quindi i **tratti principali**.

La modifica di fondo che si trae dalla nuova formulazione dell’[articolo 167 Tuir](#) è che **scompare la distinzione** fra il regime delle c.d. **Cfc “black list”** e quello più generale riferito alle c.d. **Cfc “white list”**. Secondo la nuova disciplina si configura ora **un unico regime per le Cfc**, indipendentemente dalla loro localizzazione, quando ricorrono **congiuntamente due requisiti**:

1. l’impresa estera è assoggettata a **tassazione “effettiva” inferiore alla metà** di quella a cui sarebbe stata soggetta ove fosse stata residente in Italia; e
2. **oltre 1/3 dei proventi** realizzati dall’impresa estera rientra nella categoria dei **d. “passive income”** così come è definita in **7 punti** contenuti nell’[articolo 167, comma 4, Tuir](#).

Quanto al **primo requisito** (il livello di tassazione dell’impresa estera), la novità più rilevante è che ora torna a farsi riferimento alla **tassazione “effettiva”** e non più a quella “**nominale**”.

Quanto alla verifica della **tassazione effettiva**, si ritiene che questa dovrà essere compiuta **avuto riguardo alla sola Ires**; depone in questa direzione il testo della **relazione illustrativa** al **D.Lgs. 142/2018** che, nel fare riferimento al **confronto** tra il **tax rate estero** e quello **nazionale**, riguardo a quest’ultimo precisa che il calcolo andrà compiuto rideterminando il reddito dell’impresa estera secondo le disposizioni fiscali italiane che sarebbero applicabili al reddito lordo risultante dal bilancio dell’impresa estera, e operando quindi **un confronto “che riguarda, sul fronte della tassazione virtuale interna, l’imposta sul reddito delle società (Ires)”**.

Con riferimento al **secondo requisito** (la prevalenza di proventi da “*passive income*”), come anticipato, all’[articolo 167, comma 4, Tuir](#) sono elencate le **categorie** che appartengono a tale

definizione. In breve:

1. **interessi** o redditi generati da attivi finanziari,
2. **canoni** o redditi generati da proprietà intellettuali,
3. **dividendi** e redditi generati dalla cessione di partecipazioni,
4. redditi da **leasing finanziari**,
5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre attività finanziarie,
6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo** effettuate con soggetti appartenenti allo stesso gruppo,
7. proventi derivanti da **prestazioni di servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo** effettuate a favore di soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Si può da subito osservare che la **corretta identificazione**, e soprattutto la delimitazione, di queste due ultime categorie di proventi rende auspicabile un intervento interpretativo circostanziato, per evitare l'insorgere di **possibile contenzioso**.

Desta tuttavia **qualche perplessità** il fatto che, con riferimento alle prestazioni di servizi (di cui al succitato n. 7), la norma richiama le **indicazioni contenute nel D.M. 14.05.2018** con particolare riferimento ai “**servizi infragruppo a basso valore aggiunto**” (articolo 7).

Quanto alla **disapplicazione** del regime Cfc, la norma prevede che questa possa ricorrere laddove il contribuente **dimostri** – volendo, anche a mezzo **interpello preventivo** all'Agenzia delle Entrate – che l'impresa controllata estera svolge una “**attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**”.

È chiaro che a questo riguardo – facendo riferimento al concetto di “**attività economica effettiva**” e non più di “attività industriale e commerciale” – si porrà il tema molto delicato della valutazione dell'**adeguatezza della struttura organizzativa** dell'impresa estera rispetto all'**attività in concreto svolta**, una questione come noto molto dibattuta, soprattutto per le società **holding di partecipazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

Scopri le sedi in programmazione >